

Valutazione

Il documento normativo di base riguardo alla valutazione è il DPR 122/2009 che recita all'art. 1.

La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.

Valutazione del comportamento

In occasione degli scrutini intermedi e finali, il comportamento di ogni studente viene valutato collegialmente dal Consiglio di classe, considerando l'intero periodo di permanenza nella sede scolastica nonché la partecipazione alle attività didattiche svolte fuori dalla sede della scuola.

La valutazione del comportamento è espressa in decimi.

Il Consiglio di classe può attribuire una valutazione insufficiente (cinque decimi) solo quando lo studente, nel corso del periodo considerato, sia stato destinatario di almeno una sanzione disciplinare che preveda l'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni (atti che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che arrechino pericolo per l'incolumità delle persone), e successivamente all'irrogazione delle suddette sanzioni, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel suo comportamento.

Qualora non ricorrano le condizioni precedenti il Consiglio di classe attribuisce una valutazione sufficiente, facendo riferimento ai seguenti indicatori:

- frequenza, partecipazione alle attività didattiche e puntualità;
- partecipazione alla vita sociale della scuola;
- rispetto delle persone, delle regole e delle strutture.

Ad uno studente che, nel periodo considerato, abbia:

- frequentato regolarmente le lezioni, rispettando di norma gli orari;
- partecipato con regolarità alla vita sociale della scuola;
- rispettato le persone, le regole e le strutture.

La valutazione indicata potrà essere:

a) **incrementata**, entro il limite massimo di dieci decimi,

- di un decimo se:
 - lo studente ha partecipato in modo continuo e responsabile alla vita sociale della scuola;
- di due decimi se:
 - lo studente ha partecipato in modo attivo e responsabile alla vita della classe e/ o della scuola (come, ad esempio, mostrando un atteggiamento di collaborazione nei confronti dei compagni in difficoltà, facendosi carico dei problemi relativi alla classe e alla scuola, adoperandosi a costruire un buon clima di lavoro, partecipando a significative iniziative promosse dalla scuola, partecipando in modo attivo e propositivo agli organi collegiali e alla vita democratica della scuola).

b) **diminuita**, entro il limite minimo di sei decimi,

- di un decimo, per ciascuna delle seguenti condizioni:
 1. lo studente ha fatto molte assenze frammentarie, non adeguatamente motivate e/o ha fatto ricorso ripetutamente ad ingressi in ritardo o ad uscite anticipate;
 2. lo studente è stato destinatario di ammonizioni scritte per mancato rispetto di persone, regole e strutture;
- di due decimi quando:
 3. lo studente sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari emanati dal Consiglio di classe per mancato rispetto di persone, regole e strutture e non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti del suo comportamento.

Il Consiglio di classe per la valutazione del comportamento di ogni studente compila l'apposita [scheda di valutazione](#) che declina i predetti criteri.

Il Consiglio di classe, inoltre, prende atto del Decreto Legislativo n. 62/2017 sulla valutazione che ai commi 3 e 4 dell'art. 1, recita quanto segue:

*3. La valutazione del comportamento si riferisce allo **sviluppo delle competenze di cittadinanza**. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.*

*4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla **valorizzazione dei comportamenti positivi** delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.*

Valutazione della frequenza scolastica

Come è noto dall'anno scolastico 2010-2011 trova piena applicazione, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell'anno scolastico di cui all'articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122. Tale disposizione pone chiaramente l'accento sulla presenza degli studenti alle lezioni e prevede che *"... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è **richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**".*

La finalità è, infatti, quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

Ed invero anche le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni.

Monte ore annuale

Sia l'art. 2, comma 10, che l'art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'**orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina**.

In tale prospettiva risulta improprio e fonte di possibili equivoci il riferimento ai giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, anziché alle **ore definite dai quadri-orario dei singoli percorsi del secondo ciclo**.

Va precisato, infatti, che il numero dei giorni di lezione previsto dai calendari scolastici regionali costituisce l'offerta del servizio scolastico che deve essere assicurato alle famiglie, mentre **il limite minimo di frequenza richiesto** dalle menzionate disposizioni **si riferisce al numero di ore di lezione realmente effettuate**.

Per le stesse ragioni, considerato il riferimento al monte ore annuale, è ininfluenza il fatto che l'orario settimanale delle lezioni sia organizzato su sei o cinque giorni.

Personalizzazione del monte ore annuo

L'art. 11 del Dlgs. n. 59/2004 e i richiamati articoli 2 e 14 del Regolamento parlano espressamente di "orario annuale personalizzato".

A riguardo è opportuno precisare che tali riferimenti devono essere interpretati per la scuola secondaria di secondo grado, in relazione alla specificità dei piani di studio propri di ciascuno dei percorsi del nuovo o vecchio ordinamento presenti presso le istituzioni scolastiche.

L'intera questione della personalizzazione va, comunque, inquadrata per tutta la scuola secondaria nella cornice normativa del D.P.R. 275/99 e, in particolare, degli artt. 8 e 9 del predetto regolamento.

Entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico, **la scuola si impegna a comunicare alle famiglie il monte ore annuo personalizzato per la classe di appartenenza di ciascuno studente.**

Ogni consiglio provvederà ad inviare la **comunicazione alle famiglie delle ore d'assenza ritenute troppo numerose.**

Pertanto devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuo del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe.

Deroghe

Ai sensi dell'art. 14 comma 7 del D.P.R. 122/2009 "per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato"; pertanto chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non va ammesso allo scrutinio finale. Inoltre "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]."

Rientrano fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

1. Gravi Motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari anche certificati dal medico di famiglia a mezzo ricettario indicante il numero di matricola regionale) in forma continuativa o ricorrente, visite specialistiche e day hospital, attestate da certificazioni mediche;(si specifica che tali attestazioni dovrebbero essere rilasciate dal medico competente (di famiglia) contestualmente al periodo interessato dall'evento morboso);
2. Donazioni di sangue;
3. Uscite anticipate per attività sportive o agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
4. Partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF, progetti PON, visite guidate, viaggi d'istruzione, conferenze, ecc.
5. partecipazione ad attività artistiche/culturali organizzate da Enti o Istituzioni Qualificate;
6. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
7. Giorni di assenza dovuti a atti vessatori che la/lo studentessa/studente ha subito (bullismo; periodo di disagio chiaramente segnalati dalla/o studentessa/studente, dai genitori se minorenni e dal coordinatore del Consiglio di Classe).
8. Gravidanza.

Dette deroghe sono previste per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. E' infatti "compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto delle indicazioni della nota sopra citata, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze impediscano di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo". Considerato che per tutte le classi il monte ore annuo è di 1056 ore, la soglia da non superare è di 264 ore.

Comunicazioni allo studente e alla famiglia

L'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno.

Si ricorda, inoltre, che prima degli scrutini intermedi e finali, l'Istituto fornisce informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

Scrutinio finale

Va, infine, ricordato che l'art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che ***“Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.”***

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.

Pratica sportiva agonistica

Per le assenze dovute allo svolgimento della pratica sportiva agonistica, si fa rinvio alla specifica nota n. 2065 del 2 marzo 2011 della Direzione Generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione.